



Direzione e segreteria: Piazza Umberto I n.7
70023 Gioia del Colle (Bari)
Tel. 0803481521- Fax.0803484873
C.M. BAIC82800G - C.F. 91107950726
SITO WEB: www.caranomazzini.gov.it
MAIL: BAIC82800G@istruzione.it
PEC: BAIC82800G@pec.istruzione.it



Prot. n.0001682/U

Gioia del Colle, 11/04/2019

COMUNICAZIONE

**Ai Sigg. Docenti
Al personale ATA
Scuola Secondaria di I
Grado**

SEDE

Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: Vigilanza sugli alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente relativamente alle uscite degli stessi durante le attività didattiche

Si riportano all'attenzione delle SS. LL. **alcune indicazioni** sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti.

A tal fine si ribadisce che: **l'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati alla scuola spetta in via preminente al personale docente** e ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola terminando con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile.

In particolare **la presente pone l'attenzione sulle uscite durante le ore di lezione degli alunni dalla classe** che devono essere concesse solo in caso di assoluta necessità e sempre una alla volta, controllandone il rientro.

Dal punto di vista della responsabilità, **nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni** (anche in relazione all'età ed alla maturità) **sia tale da non comportare alcun pericolo.**

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, **dovrà essere vietato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari**, a meno che non siano sotto la custodia di un altro docente.



Direzione e segreteria: Piazza Umberto I n.7
70023 Gioia del Colle (Bari)
Tel. 0803481521- Fax.0803484873
C.M. BAIC82800G - C.F. 91107950726
SITO WEB: www.caranomazzini.gov.it
MAIL: BAIC82800G@istruzione.it
PEC: BAIC82800G@pec.istruzione.it



In caso di allontanamento arbitrario dell'alunno dalla classe il docente dovrà, dopo aver affidato la stessa alla vigilanza del collaboratore scolastico, avvisare immediatamente il collaboratore del Dirigente scolastico o il Responsabile di plesso.

Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale) ed a porre attenzione alle uscite per recarsi nei bagni evitandole durante la ricreazione.

Di seguito, **si riportano alcuni elementi normativi sulle responsabilità inerenti gli obblighi di vigilanza:**

- 1. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno ed il grado di responsabilità.**
- 2. La responsabilità per la cosiddetta "culpa in vigilando" deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.**

Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- a. risulta essere presente al momento dell'evento;
- b. dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso;

A tal proposito si citano gli articoli del Codice Civile vigente appositamente dedicati:

Art. 2047 c.c.: "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Art. 2048 c.c.: "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell'insegnante o dell'Amministrazione provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con



una **diligenza idonea ad impedire il fatto.**

Esiste quindi una **presunzione di responsabilità** a carico dell'insegnante e la **relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto**, bensì è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

- 3. La responsabilità nel cambio dell'ora** ricade sul docente dell'ora appena terminata e non su quello che deve subentrare, in caso di ritardo di quest'ultimo, è bene non lasciare la classe priva di sorveglianza segnalando la situazione, nel caso il ritardo si prolunghi ulteriormente, ai collaboratori del Dirigente che assumeranno i provvedimenti del caso. Si cita a tale proposito la Sentenza della Corte dei Conti Sez. I n.86/92: *“compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell'insegnante”*.
- 4. Il personale docente è tenuto a vigilare con particolare accortezza durante la ricreazione**, in quanto durante la predetta pausa gli alunni sono maggiormente esuberanti e quindi è più facile che si verifichino eventi dannosi, **pertanto in questo caso la colpa è ritenuta grave dalla giurisprudenza.**
- 5. Infine il personale è tenuto**, ai sensi dell'art. 29, co 5 CCNL Scuola 2006/2009, “per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni” **a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni**; tale obbligo rientra tra le attività funzionali all'insegnamento di cui al citato art. del CCNL.

Da quanto sopra riportato si evince in sintesi che, **dal momento dell'ingresso a scuola fino al termine delle lezioni, corrisponde in capo alla scuola una presa in carico dello studente minorenni per tutto il periodo dell'attività didattica fino al subentro della famiglia**, ivi compreso il tempo e il luogo di altre iniziative organizzate dall'Istituto e previste nel Piano dell'Offerta Formativa, quali attività pomeridiane (in orario extrascolastico), visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.



IC Carano Mazzini
Gioia del Colle



Direzione e segreteria: Piazza Umberto I n.7
70023 Gioia del Colle (Bari)
Tel. 0803481521- Fax.0803484873
C.M. BAIC82800G - C.F. 91107950726
SITO WEB: www.caranomazzini.gov.it
MAIL: BAIC82800G@istruzione.it
PEC: BAIC82800G@pec.istruzione.it



Per evidenziare ulteriormente la particolare attenzione nella vigilanza degli alunni, si specifica che la Corte dei Conti sez.III (Sentenza n. 1623/94) ha ritenuto **che tale obbligo abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, **IL DOCENTE STESSO È CHIAMATO A SCEGLIERE LA VIGILANZA.**

Si raccomanda un'attenta lettura della presente e una scrupolosa osservanza di quanto disposto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Pavone

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*